

EPHEMERIDES IURIS CANONICI

– Nuova Serie –

56 (2016) n. 2



MARCIANUM PRESS

Ephemerides Iuris Canonici

Nuova Serie

56 (2016) n. 2

Comitato Scientifico – Scientific Committee

Juan Ignacio Arrieta; Orazio Condorelli; Francesco D'Agostino; Giuseppe Dalla Torre; Velasio De Paolis; Jean Paul Durand; Carlo Fantappiè; Brian Edwin Ferme; Pablo Gefaell; Wojciech Koval; Kurt Martens; Cesare Mirabelli; Paolo Moneta; Jorge Otaduy; Kenneth Pennington; Helmuth Pree; Luigi Sabbarese; Ludwig Schmugge; Péter Szabó; Patrick Valdrini.

Direzione Scientifica – Scientific Direction

Alessandro Aste; Eduardo Baura; Geraldina Boni; Giuliano Brugno; Giuseppe Comotti; Benedict Ndubueze Ejeh; Andrea Favaro; Giorgio Feliciani; Jürgen Jamin; Manlio Miele; Angelo Pagan; Simona Paolini; Bruno Fabio Pighin; Andrea Pin; Roberto Senigaglia; Matteo Visioli.

<i>Direttore Scientifico</i>	Bruno Fabio Pighin
<i>Direttore Responsabile</i>	Giuliano Brugno
<i>Segretario</i>	Benedict Ndubueze Ejeh
<i>Segretario di Redazione</i>	Costantino-Matteo Fabris

<i>Redazione Marcianum Press</i>	<i>Ufficio Abbonamenti</i>
<i>Edizioni Studium Srl</i>	Tel. +39 041 27 43 914
Dorsoduro 1 – 30123 Venezia	e-mail: promozionemp@marcianum.it
Tel. +39 041 27 43 914	sito: www.marcianumpress.it
e-mail: ephic@marcianum.it	
sito: www.fdc.marcianum.it	

La rivista è semestrale – Condizioni per il 2016:

Abbonamento annuale Italia:	€ 52,00	Annata arretrata Italia:	€ 80,00
Resto del mondo:	€ 82,00	Annata arretrata estero:	€ 120,00
Prezzo del fascicolo:	€ 30,00		

Imprimatur: Venezia, 25 novembre 2016, don Angelo Pagan, Vicario Generale (censore don Diego Sartorelli)

Per richiedere la pubblicazione di articoli spedire la richiesta a: Redazione Ephemerides Iuris Canonici, Dorsoduro, 1 – 30123 Venezia, pure via e-mail ephic@marcianum.it
Tutti gli articoli inviati verranno sottoposti a procedura di *peer review* da parte di revisori esterni anonimi.
I contributi pubblicati in questa rivista sono registrati in: Canon Law Abstract (Dublin-Essex), Bibliografia canonistica G.I.D.D.C. (Italia), DoGi (Italia), DaKaR (Germania), Kaldi (Austria).

Per la riproduzione anche parziale degli scritti qui pubblicati è necessaria l'autorizzazione esplicita della Redazione.

Iscrizione al R.O.C. n. 1515 del 09.08.2005

ISSN 0013-9491

ISBN 978-88-6512-491-8

Indice

PIETRO PAROLIN

L'impegno diplomatico come esercizio di giustizia e misericordia 341

HECTOR FRANCESCHI

*Il diritto della famiglia nella Chiesa. Approccio ad una rinnovata
visione alla luce dell'Esortazione Apostolica «Amoris laetitia»
di Papa Francesco* 355

BENEDICT NDUBUEZE EJEH

«Mitis Iudex Dominus Iesus»: obbiettivi, novità e alcune questioni .. 383

JOAQUÍN LLOBELL

*Questioni circa l'appello e il giudicato nel nuovo processo
matrimoniale
(Con brevi considerazioni sul "Tavolo di lavoro" per l'Italia)* 405

MIGUEL ÁNGEL ORTIZ

*La valutazione delle dichiarazioni delle parti nelle cause di nullità
del matrimonio* 449

DIMITRIOS SALACHAS

*Riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità
del matrimonio nel Codice dei Canonici delle Chiese Orientali
(Lettera Apostolica Motu Proprio «Mitis et Misericors Iesus»)* 487

LUIGI LACROCE

*Il riconoscimento in Italia delle sentenze ecclesiastiche di nullità
matrimoniale dopo la riforma del processo matrimoniale canonico
introdotta con il M. P. «Mitis Iudex Dominus Iesus»* 521

GIORGIO FELICIANI

*Stati e confessioni religiose: normative "privilegiative" e pluralismo
dei culti nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo* 549

FEDERICO MARTI
*Riflessioni sparse sulle Institutiones iuris canonici di Giovanni
 Paolo Lancellotti nel dibattito giuridico cinquecentesco attraverso
 la rilettura dell'Istitutionum Iuris Canonici Commentarium* 561

JUAN MANUEL CABEZAS CAÑAVATE
*Una mirada histórico canónica al devenir del derecho penal canónico
 desde 1917 hasta nuestros días (II parte)* 593

Recensioni

GIOVANNI LAJOLO, *Una Chiesa tra sfide e speranza.
 Il respiro della diplomazia vaticana* (Giuseppe Dalla Torre) 617

ELOY TEJERO, *El evangelio de la casa y de la familia*
 (Nicolás Álvarez de las Asturias) 622

CARLO FANTAPPIÈ, *Ecclesiologia e canonistica* (Matteo Visioli) ... 625

M. NACCI, *Chiesa e Stato dalla potestà contesa alla sana cooperatio.
 Un profilo storico giuridico* (Alessandro Recchia) 634

Libri ricevuti 637

Riflessioni sparse sulle *Institutiones iuris canonici* di Giovanni Paolo Lancellotti nel dibattito giuridico cinquecentesco attraverso la rilettura dell'*Institutionum Iuris Canonici Commentarium**

Federico Marti

Sommario

Introduzione. – 1. *Il contesto culturale.* – 2. *Le Institutiones di Lancellotti nel quadro del dibattito sul metodo.* – 3. *Le Institutiones, una risposta alla crisi del diritto canonico.* – 4. *La natura e i contenuti delle Institutiones nell'idea di Giovanni Paolo Lancellotti.* – 5. *Un nuovo modo di concepire il diritto canonico.* – 6. *Alcune considerazioni conclusive sull'opera di Lancellotti.*

* Nel presente lavoro sono state utilizzate l'edizione perugina dell'*Institutionum Iuris Canonici Commentarium*, Ex Officina Andreae Brixiani, Perusiae 1560 [di seguito *Commentarium*], e la prima edizione delle Istituzioni di Lancellotti uscita con il titolo *Institutionum iuris canonici libri quatuor qui dilucido ordine, atque magna legentium facilitate ad uniuersum ius pontificium expeditissimum aditum parant. Ab Io. Paulo Lancelotto iureconsulto Perusino conscripti, & in Aula Romana mandato Pont. Max. ab illustribus viris recogniti, apud Cominum de Tridino Montisferrati, Venetiis 1563* [di seguito *Institutiones*]. Solo quando strettamente necessario, nel riportare citazioni di queste opere si sono operati adattamenti nella punteggiatura e corretti i refusi di stampa. Opportuno precisare che alcune copie della prima edizione delle *Institutiones*, pur recando identica marcatura, portano come anno di stampa il 1564. Con il titolo *Institutionum iuris canonici libri quatuor...* escono anche le due riedizioni del 1566 pubblicate rispettivamente ad Anversa *ex officina Christophori Plantini* con le annotazioni del curatore Jérôme Elen, e a Basilea *apud Guarin*, con le annotazioni del curatore Ludovico Alferi, il quale nel medesimo volume, fa inserire anche le concorrenti Istituzioni di Antonio Cucchi di cui si dirà. Solo nella seconda edizione veneziana del 1570 nella quale Lancellotti aggiunge i suoi commenti alle Istituzioni e mette in appendice il *Commentarium* del 1560, appare il più noto titolo *Institutiones Iuris Canonici... His novissime accesserunt Interpretationes, quas Glossas vocant; quibus loca omnia, unde contextus desumptos est, indicantur; pleraque declarantur; nonnulla per Sacrosanctum Concilium Tridentinum hodie immutata adnotantur, Impensis Marci Amadori et socios, Venetiis 1570*. Contributo sottoposto a referaggio.

Riassunto

L'Autore, ripartendo dall'opera di Giovanni Paolo Lancellotti, affronta il tema della collocazione della famosa opera lancellottiana nell'ambito del dibattito cinquecentesco sugli studi giuridici, come pure il suo influsso sul modo di concepire il diritto canonico. La lettura di tale dibattito viene offerta a partire da una rilettura dell'*Institutionum Iuris Canonici Commentarium*, il libro che Lancellotti pubblica nel 1560 quale introduzione apologetica alle sue *Institutiones*.

Abstract

With the opera *Institutiones Iuris Canonici* of John Paul Lancellotti as a starting point, the author addresses the theme of the classification of the famous work of Lancellotti in the context of the fifteenth century debate about legal studies and its influence on the concept of canon law. The debate is approached through the lens of Lancellotti's *Institutionum Iuris Canonici Commentarium*, published in 1560 as an introductory apologetics to his *Institutiones*.

Parole chiave: Giovanni Paolo Lancelotti, *Institutiones Iuris Canonici*, *Corpus Iuris Canonici*.

Keywords: John Paul Lancelotti, *Institutiones Iuris Canonici*, *Corpus Iuris Canonici*.

Introduzione

Le recenti ricerche di Maria Gabriella Caria¹ e di Lorenzo Sinisi², unitamente ai classici studi di Vincenzo Bini, Giovanni Battista Vermiglioli e Oscar Scalvanti³, offrono un quadro ormai sufficientemente completo delle *Institutiones Iuris Canonici* del perugino Giovanni Paolo Lancellotti, una delle opere più influenti nella storia della canonistica

¹ M. G. CARIA, «Le *Institutiones iuris canonici* di Giovan Paolo Lancellotti (1522-1590): *status quaestionis* e nuove ricerche in corso», *Studi Urbinati* 69 (2001/02) 5-38.

² L. SINISI, *Oltre il Corpus iuris canonici. Iniziative manualistiche e progetti di nuove compilazioni in età post-tridentina*, Soveria Mannelli 2009; L. SINISI, «Nascita e affermazione di un nuovo genere letterario. La fortuna delle *Institutiones iuris canonici* di Giovanni Paolo Lancellotti», *Rivista di Storia del Diritto Italiano* 77 (2004) 53-95, L. SINISI, «Lancellotti, Giovanni Paolo», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, vol. 1, ed. I. Birocchi – E. Cortese – A. Mattone – M. N. Miletti, Bologna 2013, 1142-1143.

³ V. BINI, *Memorie storiche dell'Università degli Studi, parte terza inedita*, riproduzione da microfilm del ms. 1325 della Biblioteca Augusta, Perugia 1998; G. B. VERMIGLIOLI, *Biografia degli scrittori perugini e notizie delle opere loro*, Presso Vincenzo Bartelli e Giovanni Costantini, Perugia 1820, 40a-48b; O. SCALVANTI, «Notizie e documenti inediti sulla vita di Gio. Paolo Lancellotti giureconsulto perugino del secolo XVI», in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza - Università di Perugia*, n.s., 9 (1899) 225-260. In aggiunta a questi studi è doveroso ricordare anche G. ERMINI, *Storia dell'Università di Perugia*, vol. I, Firenze 1971, 526, 532-551.

moderna. Nondimeno alcuni aspetti paiono ancora meritevoli di ulteriori attenzioni, in particolare la collocazione della famosa opera lancellottiana nell'ambito del dibattito cinquecentesco sugli studi giuridici, come pure il suo influsso sul modo di concepire il diritto canonico su cui, recentemente, si è interessato Carlo Fantappiè⁴. Per questa ragione è parso opportuno, partendo dai menzionati studi, procedere ad una rilettura dell'*Institutionum Iuris Canonici Commentarium*, il libro che Lancellotti pubblica nel 1560 a mo' di introduzione apologetica alle sue *Institutiones*.

Salvo ricordare che Giovanni Paolo Lancellotti è un uomo pienamente inserito nel clima culturale del Cinquecento, partecipe e fondatore dell'Accademia letteraria degli Insensati e dell'Accademia musicale degli Unisoni, è superfluo qui ripetere i dati biografici di questo giurista, nato a Perugia nel 1522 e addottoratosi *in utroque iure* nel settembre 1546 e docente universitario dal 1548 che, assieme a Bartolo da Sassoferrato e Baldo degli Ubaldi, costituisce uno dei principali vanti dello *Studium Perusinum*⁵. Vale però la pena integrare quella che è la storiografia consolidata con ulteriori dati, acquisiti grazie a ricerche archivistiche. Quanto alla famiglia di origine del grande giureconsulto, questa risulterebbe insignita di una nobiltà di terza classe⁶. Bat-

⁴ C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, vol. 1, Milano 2008, 21-30; C. FANTAPPIÈ, «Mos italicus/mos gallicus», in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. V, Cizur Menor 2012, 475-477.

⁵ Ad integrazione dei dati biografici forniti dagli studi sopra ricordati, cf. J. MIÑAMBRES, «Lancellotti, Giovanni Paolo», in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. IV, 970-971; R. TEODORI, «Lancellotti, Giovanni Paolo», in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 63, Roma 2004, 300-301. Vale la pena di segnalare che le ricerche archivistiche confermano che il famoso cardinale Orazio Lancellotti non è figlio di Giovanni Paolo, come peraltro già sostenuto anche da Raissa Teodori. Stando infatti al lavoro di A. ARRIGHI, *Famiglie Perugine*, Biblioteca Comunale Augusta di Perugia [d'ora in avanti B.Com. Augusta Pg], Ms. 1552, fol. 252rv, Orazio di Giovanni Paolo Lancellotti è stato battezzato il 6 settembre 1568 – gli altri figli risulterebbero essere stati battezzati: Martino nel 1560; Girolamo nel 1564; Valeria il 10 dicembre 1565; Ludovico il 19 febbraio 1576; Lancellotto il 6 ottobre 1577 – mentre il cardinale Orazio Lancellotti è nato nel 1571, cf. R. TEODORI, «Lancellotti, Orazio», in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 63, Roma 2004, 301-302. Bene è avvertire che le molte e interessanti notizie sulla famiglia Lancellotti fornite da Arrigo Arrighi non sempre però si rivelano esatte o quanto meno complete, basti qui segnalare che al fol. 255r del manoscritto dà notizia che il 14 giugno 1579 avrebbe avuto luogo il matrimonio di una figlia di Giovanni Paolo Lancellotti di nome Faustina, della quale prima non ha fatto mai menzione.

⁶ Cf. A. ARRIGHI, *Famiglie Perugine*, fol. 254r, la famiglia si sarebbe estinta nel 1696 con la morte di Annibale Lancellotti. Quanto allo stemma araldico dei Lancellotti, questo risulta essere

tezzato il 21 dicembre 1522, Giovanni Paolo nasce da un certo Ludovico di Roberto di Lancellotti⁷, muore il giorno 23 dicembre del 1590⁸; la scomparsa del grande giurista è molto sentita dalla cittadinanza perugina, tanto che il sacerdote officiante i funerali celebratisi nella Chiesa conventuale di San Francesco al Prato, si premura di annotare la partecipazione di tutti gli ordini religiosi della città⁹.

1. Il contesto culturale

Ben noti sono i contenuti del dibattito metodologico che anima la civilistica del Cinquecento. Da un lato, vi sono i giuristi propensi a conservare il tradizionale modo di studio e insegnamento del diritto noto come *mos italicus* o bartolismo, la cui nota caratterizzante è l'approccio acritico al testo legale, accolto così come si presenta; all'interprete spetta individuarne la *ratio* sottesa, per poi applicarla alla fattispecie concreta in esame. Essendo dunque compito precipuo del giurista l'estrapolazione delle *rationes* e il loro successivo impiego, attraver-

un leone azzurro maculato in campo oro, cf. *Blasonario*, B.Com. Augusta Pg, Ms. 1215, fol. 5 n. 1; F. CACCIAVILLANI, *Blasone Perugino*, B.Com. Augusta Pg, Ms. 3108, fol. 123r; C. BATTÀ, *Blasone Perugino*, Perugia 1765 (Ristampa anastatica, Perugia 2002), 10, n. 4. Va segnalato però che il *Blasonario*, B.Com. Augusta Pg, Ms. 1218, non menziona la famiglia Lancellotti.

⁷ «A dj dicto [XXI] de Dicembre [1522] fu batizato un citolo de lodovico de ruberto de lancilotto li fu posto nome Giovanni Pauolo et Giovantomasso», Archivio di Stato di Perugia [d'ora in avanti ASPg], Comune Perugia, Registri Parrocchiali, Reg. n° 14, Libro dei Battezzati di S. Maria della Misericordia, c. 5r. Si ringrazia per la collaborazione il Dott. Leonardo Lolli, archivista e paleografo.

⁸ «Messer Gio: paolo Lancellottj Iure Utroque Doctor della parrocchia di S. Giovanne Ritondo di anni 68 morse la Domenica a mattina a tre hore di notte che fu alli 23 di Xbre [Dicembre] 1590, ricevuti prima i santi Sagramenti, (eccetto l'olio santo, et la raccomandatione dell'anima, per che morse ad un tratto quasi che nessuno s'accorgesse) da me D. Attilio Rivelloni cappellano della suddetta Chiesa, et fu sepolto in s. Francesco del Convento a di 24 detto, et millesimo sopradetto», ASPg, Comune di Perugia, Registri Parrocchiali, Reg. n° 319, Libro dei morti della Parrocchia di S. Giovanni Rotondo, c. 6v. La data del 23 settembre 1590 riportata in G. B. VERMIGLIOLI, *Biografia degli scrittori perugini e notizie delle opere loro*, 45a è forse dovuta a una errata lettura del registro.

⁹ «A di 24 de dicembre [1590] recevvi per la morte, e sepoltura dello Eccellentissimo Signore Dottore Gio: Paolo Lancillotto, al quale vinnero tutte le religioni recevvi dico per la sagristia baiotto dicidotto, e per doi palij de broccato scudo uno sonno in tutto scudo uno, e baiocchi diciotto, feci dodici drappellonj», ASPg, Corporazioni Religiose soppresse, Reg. n° 7, Libro sepolturnario di S. Francesco del Convento, c. 54v.

so percorsi logici in cui le diverse *rationes* si fondono, si contrastano, si articolano in scale gerarchiche di prevalenza e recessività, nella risoluzione dei casi concreti sempre più si tende a strutturare l'argomentazione giuridica – che facilmente può portare alla creazione di un nuovo diritto più adeguato ai bisogni della società medioevale e pre-moderna – partendo da elaborazioni dottrinali esistenti, in particolare quelle di Bartolo da Sassoferrato, ai cui commenti si riconosce un peso determinante nelle decisioni dei Tribunali¹⁰. Tale *modus operandi* non di rado conduce addirittura a dar prevalenza al commento dottrinale rispetto alla stessa fonte normativa, qualora necessario per addivenire a una regola capace di risolvere la fattispecie *de qua*, principale obiettivo dei bartolisti¹¹. Il portato di questa *iurisprudencia* è l'inevitabile accentuazione della concezione del diritto come “pratica forense”, peraltro testimoniato dal decadere del genere letterario delle *lecturae* e l'affermarsi di generi di taglio nettamente pratico quali appunto raccolte di *opiniones communes, consilia, decisiones, tractatus*¹².

Dall'altro lato vi sono quei giuristi che, maggiormente sensibili ai fermenti socio-culturali del Rinascimento in cui «l'attenzione è rivolta

¹⁰ Di fatto è l'*interpretatio* e non le *leges* a costituire lo *ius commune vigens*, cf. E. CORTESE, «Teoria e scienza del diritto (storia)», in *Enciclopedia del Diritto*, vol. 44, Milano 1991, 135-162, in particolare 157. Sulla figura di Bartolo da Sassoferrato, il maggior civilista del Trecento, mi limito a segnalare le voci di G. ROSSI, «Bartolo da Sassoferrato», in *Enciclopedia Italiana. Ottava appendice. Il contributo italiano alla storia del pensiero – Diritto*, Roma 2012, 51-54; F. CAILASSO, «Bartolo», in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 6, Roma 1964, 640-669; S. LEPSIUS, «Bartolo da Sassoferrato», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, vol. 1, 177-180, ed anche gli atti del convegno di studi *Bartolo da Sassoferrato nel VII centenario della nascita: diritto, politica, società*, Fondazione centro italiano di studi sull'alto medioevo, 2014, al cui interno si trova l'interessante studio di O. CONDORELLI, «Bartolo e il diritto canonico», 463-557.

¹¹ Con efficacia Ennio Cortese li definisce cacciatori ed addomesticatori di *rationes legum*, cf. E. CORTESE, *Le grandi linee della storia giuridica medioevale*, Roma 2000, 368. Nel corso del Cinquecento il principio di autorità, elemento fondante dell'approccio tradizionale al diritto, viene abusato al punto da aversi l'impressione, guardando i lavori di non pochi giuristi fedeli al *mos italicus*, che conti più la quantità delle autorità citate che la loro qualità. In tal modo il ragionamento giuridico diviene sempre più farraginoso e lambiccato, determinando clima di diffusa incertezza nei rapporti giuridici. Cf. F. CARPINTERO, «“Mos italicus”, “mos gallicus” y el Humanismo racionalista. Una contribución a la historia de la metodología jurídica», *Ius Commune* 6 (1977) 108-171, particolarmente 118-119.

¹² Su questi generi letterari espressione tipica del *mos italicus* cf. M. BELLOMO, *L'Europa del diritto comune*, Roma 2006, 225-229; I. BIROCCHI, «Mos italicus e mos gallicus», in *Il contributo italiano alla storia del pensiero – Diritto*, vol. 2, 94-101, in particolare 98.

all'uomo, con una forza senza pari: a descriverlo, a esaltarlo, a collocarlo al centro dell'universo»¹³, tanto che l'Uomo è assunto a parametro di verità¹⁴, auspicano un rinnovamento della *scientia iuris* con l'adozione di un metodo in linea con i principi dell'Umanesimo, e dunque caratterizzato dal rifiuto del principio di autorità e dall'approccio critico alle fonti¹⁵. Ma il vento del cambiamento non si limita soltanto al come porsi innanzi alle fonti del diritto, ossia alla ricerca filologica del testo genuino e alla sua contestualizzazione storica, ma porta con sé un reale cambiamento nel modo stesso di concepire il diritto¹⁶. L'idea rinascimentale del cosmo e dell'uomo come espressione di una geometrica armonia si riflette infatti nella concezione del diritto che ora è visto come sistema architettonico e razionale¹⁷. Da qui lo sforzo dei giu-

¹³ E. GARIN, «L'uomo del Rinascimento», in *L'uomo del Rinascimento*, ed. E. Garin, Roma-Bari 1988, 1-12, citazione a p. 4.

¹⁴ Uomo inteso in senso umanistico ovviamente, con le sue categorie eterne e generalmente valide, cf. A. HELLER, *L'uomo del Rinascimento*, Firenze 1977, 629-643, e non già secondo l'accezione relativista e soggettivista oggi dominante.

¹⁵ Cf. I. BIROCCHI, «Mos italicus e mos gallicus», 94. Per una efficace sintesi sull'Umanesimo giuridico cf. A. GUZMÁN, «Introduction», in *Juristas universales*, vol. 2, ed. R. Domingo, Madrid 2004, 25-46.

¹⁶ Due sono dunque le linee di tendenza nell'Umanesimo giuridico: una storico-filologica di studio sulle fonti e l'altra delle trattazioni sistematiche del diritto privato, cf. A. MAZZACANE, «Sistematiche giuridiche e orientamenti politici e religiosi nella giurisprudenza tedesca del secolo XVI», in *Studi di storia del diritto medioevale moderno*, ed. F. Liotta, Bologna 1999, 213-252, qui 213-214. Scendendo ulteriormente nello specifico si posso individuare quattro indirizzi ossia lo storico-filologico puro, quello critico, quello sistematico e quello teorico, cf. A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna 2007, 251-264. Da segnalare, infine, Francisco Carpintero che propone di distinguere tra *mos gallicus*, a suo avviso mera applicazione del metodo storico-filologico alle fonti dello *ius civile* di per sé incapace però di rinnovare la scienza del diritto, e Umanesimo giuridico dove il secondo, abbracciando alcune delle istanze filosofiche dell'Umanesimo particolarmente quello di Pietro Ramo, rappresenterebbe il superamento del primo, cf. F. CARPINTERO, «“Mos italicus”, “mos gallicus” y el Humanismo racionalista. Una contribución a la historia de la metodología jurídica» 135-163. Per una panoramica sulla Scuola Culta, cfr. V. PIANO MORTARI, *La scienza giuridica del secolo XVI. Aspetti della Scuola Culta*, Catania 1966.

¹⁷ Non bisogna comunque cadere nell'errore, come osserva Francisco Carpintero, di ritenere i giuristi medioevali capaci solo di un approccio analitico attraverso le operazioni logiche della *divisio* e della *partitio* poiché «junto a la «divisio», también utilizaron los conceptos de «similitudo, paritas, comparatio», que aunque eran principios argumentativos independientes, fueron unidos en la práctica bajo el concepto de la «extensio analogica». De esta forma, la lógica ayudó a reagrupar los fragmentos similares y a concordar las aparentes contradicciones, de manera que los juristas medievales construyeron doctrinas constituidas por principios generales

risti umanisti volto alla costruzione sistematica del diritto inteso come edificio dogmatico di principi, di norme e istituti da coordinarsi secondo un metodo razionale che, per ciò che attiene alla civilistica, può ben prescindere dalla sistematica giustiniana¹⁸. L'idea ciceroniana dello *ius in artem redigere* che vede tra i primi propugnatori Matteo Gribaldi Mofa con la sua *De methodo ac ratione studendi libri tres*¹⁹, registra un successo crescente tra i giuristi umanisti²⁰.

Il dibattito tra *mos italicus* e *mos gallicus* non è però questione solamente accademica, ma coinvolge direttamente questioni politiche legate all'affermazione degli Stati nazionali nel XVI secolo, ed anzi sono proprio queste a renderlo così importante agli occhi dei contemporanei²¹. Per tutto il medioevo lo *ius commune*, in particolare la concezione del diritto romano come *ius vigens*, ha rappresentato lo strumento attraverso cui si è tentato di attuare l'idea politica universalistica della

ligados entre sí por vínculos lógicos» F. CARPINTERO, «“Mos italicus”, “mos gallicus” y el Humanismo racionalista. Una contribución a la historia de la metodología jurídica», 116.

¹⁸ Cf. A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, Milano 1982, 179. Decisivo in questo passaggio è stato il pensiero di Pietro Ramo (1515-1572), il quale «prescinde del complicado andamiaje dialéctico de los autores anteriores y se limita a indicar unas reglas muy elementales que sirven para exponer e inordinar con claridad el orden natural de los juicios. Encontramos las verdades mediante la «inventio», se fijan en «axiomata» y se continúan mediante el silogismo. En el silogismo se divide la definición en sus «partes et species» que, individualizadas, se unen mediante «transitiones» Al final del proceso Ramus obtiene una síntesis ordenada», F. CARPINTERO, «“Mos italicus”, “mos gallicus” y el Humanismo racionalista. Una contribución a la historia de la metodología jurídica», 157. Questo modo di articolare il pensiero fa sì che sia l'uomo e non l'oggetto al centro del processo di conoscenza, contribuendo a rafforzare «quella corrente di studiosi che nel campo del diritto sosteneva la necessità di abbandonare il *metodo casistico* utilizzato dai Glossatori e dai Commentatori per applicare anche allo studio del diritto il *criterio sistematico*, facendo ricorso ad una *nova methodus*, che riorganizzasse il diritto in un sistema armonioso e organico», M. ASCHERI, *Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo. Lezioni e documenti*, Torino 2003, 204.

¹⁹ Lugduni, apud A. Vincentium, 1541. Su questo importante giurista cf. D. QUAGLIONI, «Gribaldi Mofa, Matteo», in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 59, Roma 2002, 345-349; D. QUAGLIONI, «Tra bartolisti e antibartolisti. L'umanesimo giuridico e la tradizione italiana nella *Methodus* di Matteo Gribaldi Mofa (1541)», in *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, 185-212.

²⁰ Sul tema del *ius in artem redigere* cf. M. VILLEY, *La formation de la pensée juridique moderne*, testo rivisto da S. Rials – É. Desmons, Paris 2013², 467-479.

²¹ Che ragioni di ordine squisitamente politico siano alla base del dibattito cinquecentesco tra *mos gallicus* e *mos italicus* è la tesi di D. MAFFEI, *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, Milano 1956, 187.

res publica christiana a scapito delle aspirazioni autonomistiche delle diverse monarchie europee. Stando così le cose è evidente come queste ultime non possano che vedere con favore l'affermarsi di orientamenti dottrinali volti a relegare il diritto romano, e la sua impostazione filo-imperiale, nel passato come fenomeno storico ormai definitivamente archiviato. E non è un caso che questo nuovo metodo si attesti con maggior forza in Francia, paese che da sempre e con più forza ha lottato per la propria indipendenza, e sia denominato appunto *mos gallicus*. Si intuisce facilmente come allora l'Umanesimo giuridico divenga funzionale alle politiche dei nascenti Stati, visto che

per gli umanisti, in breve si spezza (deve spezzarsi) il rapporto fra *ius commune* e *ius proprium*. Il diritto del regno o del principato non deve più essere considerato *ius proprium*, ma diritto generale e comune rispetto alla varietà delle consuetudini e degli statuti locali; il diritto comune diventa, perciò, secondo questo punto di vista, o un diritto residuale oppure un diritto da tenere in conto sul piano culturale in quanto storicamente ha elaborato e incorporato della ragione e della ragionevolezza umana²².

A riprova si tenga presente quanto specularmente avviene in Germania, dove il diritto romano rappresenta per gli imperatori il mezzo privilegiato per ribadire la propria autorità e salvare l'unità politica della nazione tedesca²³. Non è un caso che Massimiliano d'Asburgo (1459-1519) nel tentativo di rafforzare la propria posizione rispetto alle istanze autonomistiche dei principi e delle libere città, cerca di favorire l'affermazione del diritto romano quale base giuridica comune dell'impero prevedendo che almeno metà dei giudici della *Reichskammergericht* (Tribunale della Camera imperiale istituito nel 1495) debbano essere provvisti di un'adeguata cultura romanistica²⁴.

²² M. BELLOMO, *L'Europa del diritto comune*, Roma 1989, 219.

²³ Cf. M. BELLOMO, *L'Europa del diritto comune*, 233.

²⁴ Cf. F. WIEACKER, *Storia del diritto privato moderno*, vol. 1, Milano 1980, 258-260; J. WITTE, *Diritto e protestantesimo. La dottrina giuridica della riforma luterana*, Macerata 2013, 62-67; J. M. KELLY, *A Short History of Western Legal Theory*, Oxford 1992, 181; T. F. TOUT, «The Germany and the empire», in *The Cambridge Modern History*, vol. 1, New York 1903, 288-328, in particolare 302-306.

2. Le *Institutiones* di Lancellotti nel quadro del dibattito sul metodo

Appena laureato, Lancellotti già elabora l'idea di dotare il *Corpus iuris canonici* di uno strumento analogo a ciò che le *Institutiones* di Giustiniano sono per il *Corpus iuris civilis*²⁵. Le diversità metodologiche e le concezioni politiche sottese al dibattito tra *mos italicus* e *mos gallicus* sommariamente sopra riferite, forniscono le coordinate essenziali per verificare se e in che misura sia possibile collocare nell'ambito di questa discussione l'opera del giurista perugino. Anzitutto è facile rilevare come questa si discosti dal *mos italicus* non soltanto dal punto di vista isagogico per l'abbandono del genere letterario delle *lecturae* ma, soprattutto, per l'avvio di un nuovo modo di concepire il sistema normativo conseguente al superamento della tradizionale esegesi esclusivamente logico analitica la quale, per quanto ardita e raffinata, è incapace di riunire i diversi concetti e istituti giuridici in una sintesi superiore²⁶. Indiscutibile è che Lancellotti conosce e vuol far propria l'idea dello *ius in artem redigere*, ossia quell'aspirazione a ricondurre a sistema logicamente ordinato il diritto²⁷. E per il giurista perugino è proprio

²⁵ Cf. V. BINI, *Memorie storiche dell'Università degli Studi, parte terza inedita*, privo di numerazione (2° e 3° pagina della voce relativa a Lancellotti); O. SCALVANTI, «Notizie e documenti inediti sulla vita di Gio. Paolo Lancellotti giureconsulto perugino del secolo XVI», 228-229.

²⁶ Cf. F. CARPINTERO, «“Mos italicus”, “mos gallicus” y el Humanismo racionalista. Una contribución a la historia de la metodología jurídica», 108-171, particolarmente 115. Vale la pena di ricordare l'importanza del passaggio dal metodo essenzialmente esegetico finalizzato all'applicazione estensiva dei *verba* della singola *lex* dei legisti a quello definitorio dei commentatori, il cui fine è l'individuazione del *sensus* normativo per poi elaborare il relativo principio giuridico, cf. A. ERRERA, *Il Concetto di Scientia Iuris dal XII al XIV secolo, il ruolo della Logica platonica e aristotelica nelle scuole giuridiche medievali*, Milano 2003, 135-167.

²⁷ Nel *Commentarium* afferma «Principio neminem latet, ut proxime disseruimus, quam deceat unamquamque facultatem certum habere librum, quo ipsius prima elementa concludantur, ac velut in Artem redigantur. cuius rei, quamquam per se ipsa satis pateat, locupletem tamen testem apud M. Tullium habemus Marcum Crassum», *Commentarium*, Lib. III, fol. 21v. Il riferimento allo *ius in artem redigere* ritorna nella bozza di bolla pontificia per l'approvazione delle venture *Institutiones* che egli inserisce nel *Commentarium*. Infatti si fa dire al Romano Pontefice: «quae huc usque varijs locis, ac libris dispersa fuerunt, quasi in artem redigenda curavimus et Dilecto N. mandavimus, ut ex universis Pontificij Iuris libris Institutiones certo ordine contexeret et conficeret» *Commentarium*, Lib. I, fol. 12v e 13r. Degno di nota è il *quasi* perché, a mio avviso, sottolinea la consapevolezza dell'impossibilità di “redigere compiutamente in arte” il diritto canonico stante la sua intrinseca complessità formale e sostanziale, come peraltro rileva espressamente Lancellotti nel dichiarare l'impossibilità di procedere *ad strictam normam logicorum*, cf. *Commentarium*, Lib. II, fol. 10r.

questa la nota che caratterizza le sue *Institutiones*, le quali nella sua mente devono andare oltre la *peritia legis et eorum scientia* per conformarsi ad una *Methodus aut docendi ratio*²⁸. Figlie certamente del rinnovamento culturale portato dal Rinascimento e nel contempo eredi della tradizione giuridica italiana, le *Institutiones* di Giovanni Paolo Lancellotti come pure le analoghe opere dei contemporanei Mattia degli Alberti, Marco Antonio Cucchi²⁹ e dello spagnolo Antonio Agustín³⁰ si iscrivono dunque «in quel filone riformatore che agitava le acque sia del diritto civile, nel senso di un ritorno allo schema gaiano, sia del diritto canonico, in direzione dell'applicazione della stessa tripartizione a contenuti più propriamente canonistici»³¹.

Le *Institutiones* raccolgono però soltanto una parte, per quanto certamente significativa, del vento novatore della Scuola Culta e cioè appunto la menzionata aspirazione allo *ius in artem redigere*. Profonde sono infatti le differenze dal punto di vista applicativo e, soprattutto, strutturale tra il diritto canonico e quello civile tanto da mutare radicalmente i termini dell'approccio storico-filologico proprio dell'Umanesimo giuridico. Manca infatti la molla principale che in misura più o meno rilevante muove i Culti, cioè l'aspirazione a superare tanto un diritto che si ritiene non più adeguato alle esigenze di un'Europa in transito verso l'era moderna degli Stati nazionali, quanto una *scientia iuris* ferma a modelli interpretativi basati sul principio di autorità e sull'uso acritico delle fonti³². I civilisti, inoltre, so-

²⁸ In un passaggio del *Commentarium* in cui Lancellotti spiega il perché i grandi pontefici giuristi del passato non abbiano posto mano direttamente loro alla pubblicazione delle *Institutiones*, si trova l'esplicito riferimento alla mancanza nell'ambito del diritto canonico di una *Methodus* «nec illis fuit propositum, ut nos lura Veterum docerent, aut rudes aliquos instituerent: sed tantum, ut quae vel in universum statuerent; vel antiquorum Imperatorum instar consulentibus responderent, Iustitiae, et divinae Legi consona essent: in eo autem nulla necessaria erat Methodus, aut docendi ratio. Sed divinae tantum Legis peritia, et eorum: quae antea constituta essent, scientia» (*Commentarium*, Lib. III, fol. 20r).

²⁹ Dettagliatamente studiate da L. SINISI, *Oltre il Corpus iuris canonici*, 89-111; cf. anche L. SINISI, «Cucchi Marco Antonio», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, vol. 1, 616.

³⁰ Cf. A. BERNAL PALACIOS, «Antonio Agustín (1517-1586) y su 'Recollecta in iure canonico'», *Revista Española de Derecho Canónico* 45 (1988) 487-534.

³¹ M. G. CARIA, «Le *Institutiones iuris canonici* di Giovanni Paolo Lancellotti», 22-23. Del medesimo avviso L. SINISI, *Oltre il Corpus iuris canonici*, 46.

³² Cf. I. BIROCCHI, «Mos italicus e mos gallicus», 94.

no costretti a misurarsi con un corpo normativo cristallizzato all'epoca del tardo impero stante la scomparsa del Legislatore che lo ha prodotto. I canonisti al contrario si cimentano con un diritto le cui fonti normative vivono una continua fioritura. Così, pur conservando al suo interno in maniera significativa uno *ius antiquum* nato e pensato per la Chiesa del tardo impero e dell'alto medioevo, l'ordinamento canonico, grazie all'attività normativa pontificia e conciliare, è aggiornato ai tempi (questo almeno sino all'espansione missionaria e la riforma tridentina del XVI secolo); i canonisti del XV e primi del XVI secolo perciò per dare risposta ai casi concreti della quotidianità possono "direttamente" far riferimento alle fonti "legali", avvalendosi della dottrina dei maggiori canonisti del passato semplicemente come "ausilio" per una corretta comprensione e applicazione della norma. Diversamente i civilisti loro contemporanei non hanno sottomano fonti normative al passo con i tempi e quindi, per disporre degli aggiornamenti necessari che gli permettano di applicare lo *ius civile* alla società tardo medioevale-rinascimentale (ossia per avere norme aggiornate), sono costretti a rivolgersi all'ermeneutica adattativa/creativa dei maggiori giureconsulti (particolarmente Bartolo da Sassoferrato). E ciò accade per due ragioni. La prima è l'oggettiva difficoltà dell'operazione ermeneutica di aggiornamento, che richiede competenze intellettuali notevoli di cui la massa dei giuristi (per la gran parte semplici operatori dei tribunali) è priva. Secondariamente, considerato che detta operazione ermeneutica più che interpretazione è creazione di nuove norme, occorre che queste "nuove norme dottrinali" si appoggino su di una *auctoritas* indiscussa presso tutti gli operatori del diritto, di modo che ad esse nella comunità dei giuristi possa essere pacificamente riconosciuta una speciale autorevolezza e vincolatività. Da qui il già ricordato Bartolismo e il decadimento della *scientia iuris* a un ruolo passivo di ripetizione, interpretazione dei commenti del giurista perugino e di altri autori principali. Nell'ambito canonico, invece, per le ragioni sopra indicate questo fenomeno non ha luogo, e quindi manca una paragonabile esigenza di riforma della scienza giuridica.

Perciò, mentre la questione del metodo nella civilistica ha dunque una *ratio* eminentemente politica e pratica pur non mancando collateralmente la preoccupazione isagogica, nella canonistica sembrano pre-

valere anzitutto le esigenze di natura didattica³³, quantunque non manchino opere a carattere storico-filologico di cui primo esponente è il ricordato Antonio Agustín³⁴, come pure autori che affrontano singole tematiche con metodologica umanistica³⁵. Per sintetizzare e semplificare il discorso si può dire che la diversità tra la canonistica cinquecentesca e la Scuola Culta, è data dalla mancanza nella prima all'opposto della seconda dell'aspirazione a porsi quale fattore di cambiamento dello *status quo* normativo. Soltanto nella canonistica protestante, non appena si spegne l'iniziale furia iconoclasta di Lutero contro il diritto canonico *tout court*³⁶, l'approccio storico-filologico conosce un utilizzo analogo a quello dei giuristi culti ossia finalizzato a cam-

³³ Cf. A. MAZZACANE, «Sistematiche giuridiche e orientamenti politici e religiosi nella giurisprudenza tedesca del secolo XVI», 217-224.

³⁴ Tra i massimi esponenti della scuola umanistica Spagnola, Antonio Agustín con piena ragione è considerato il fondatore della storia del diritto canonico; autentico pioniere nell'applicazione dei metodi dell'Umanesimo giuridico allo studio delle fonti del diritto canonico, cfr. F. CUENA, «Antonio Agustín (1517-1586)», in *Juristas universales*, vol. II, 212-216. Dell'importanza di avere testi filologicamente emendati è ben presto avvertita dalla Sede Apostolica, che a tal fine incarica una commissione di *Correctores* di revisionare il *Corpus iuris canonici* così poi poterlo dare alle stampe in forma autentica. Sul tema cf. M. E. SOMMAR, *The Correctores Romani. Gratian's Decretum and the Counter-Reformation Humanists*, Münster 2009, la quale fa notare che «however, the Correctores' task was more complex than mere philological revision. First of all, as good Humanist scholars they did indeed want to provide the most authentic version of the material in Gratian's *Decretum*, most of which had originated in the early days of the Christian church. But these sixteenth-century scholars had other goals as well. They could not let their enthusiasm for Humanist editorial methodology lead them into heresy as it had so many of their contemporaries. Indeed, one of the reasons for preparing this edition at all was to provide a Catholic counterweight to the Protestant scholarship, whose text-critical work had provided them with data that supported their arguments contesting the right of the papacy to act on God's behalf. Lutheran and Calvinist Reformers had exerted a good deal of effort to demonstrated the inauthenticity of a number of crucial texts that dealt with this question. The Roman cardinals could not allow their work to be seen in this same light», M. E. SOMMAR, *The Correctores Romani. Gratian's Decretum and the Counter-Reformation Humanists*, 8.

³⁵ Esemplare in tal senso Diego De Covarrubias: «uomo di solidissima cultura classica, profondo conoscitore delle fonti greche e bizantine come di quella latina, in Covarrubias metodo tradizionale "bartolistico" e metodo umanistico si fondono con grande naturalezza e con risultati originali», O. CONDORELLI, «Diego Covarrubias e i diritti degli Indiani», *Rivista Internazionale di Diritto Comune* 25 (2014) 207-267, citazione p. 210.

³⁶ A partire dagli anni '30 del Cinquecento, i teologi e le Chiese evangeliche tedesche iniziano riprendere in mano quel diritto canonico che anni prima Lutero aveva bruciato davanti alla Cattedrale di Wittenberg, recuperando per la disciplina della nascente Germania evangelica non soltanto, come è facile immaginare il *Decretum* di Graziano con il suo *ius vetus*, ma pure la recente legislazione pontificia nella misura in cui questa è compatibile con la nuova teologia riformata, cf. J. WITTE, *Diritto e protestantesimo. La dottrina giuridica della riforma luterana*, 73-106.

biare il diritto vigente e dunque la realtà umana a cui esso si applica; tuttavia ciò accade con la non lieve differenza di ricercare un effetto diametralmente opposto rispetto ai Culti. Mi spiego meglio. Mentre il civilista culto tenta di superare il passato/presente dello *ius commune* e della *respublica christiana* per entrare nel futuro dei diritti nazionali, il canonista protestante intende cancellare l'ordinamento canonico presente e quella che egli ritiene essere la sua deriva "papista" in buona parte rintracciabile nello *ius novum*, per recuperarne la formulazione originaria ritornando così ad una piena e genuina vigenza allo *ius vetus*. Egli intende quindi dar vita ad una battaglia culturale e giuridica in chiave antiromana per ripristinare la vigenza dell'antico diritto dei canonici contro il nuovo diritto pontificio, sul presupposto così di poter ripristinare la purezza originaria della Chiesa primitiva. In breve il Culto vuole riporre l'antico nel passato per aprirsi al nuovo, il canonista protestante vuole cancellare il presente per ritornare all'antico³⁷.

Concludendo l'inquadramento delle *Institutiones* di Lancellotti all'interno del già discutibile schematismo *mos italicus* – *mos gallicus* non pare praticabile³⁸. Lancellotti è certamente un uomo del Rinascimento

³⁷ Si prenda, ad esempio, l'opera *Ecclesiastica Historia integram Ecclesiae ideam continens* ecc. dei c.d. Centuriatori di Magdeburgo, edita in 12 voll. a Basilea tra il 1559 e il 1574, ove però in non pochi casi la *vis polemica* onubila il senso critico degli autori, cfr. C. CAPASSO, «I centuriatori di Magdeburgo», in *Enciclopedia Italiana*, vol. 9, Roma 1931, 755. Ancor più significativa è l'opera di Charles Dumoulin (1500-1566) che, quale curatore dell'edizione del *Decretum* di Lione del 1554, inserisce apostille storico-critiche in cui tra l'altro smonta le decretali Pseudo-isidoriane sulla Sede Romana, cf. R. METZ, «La contribution de la France à l'étude du décret de Gratien depuis le XVI^e siècle iusqu'à nos jours», in *Studia Graziana*, vol. II, ed. G. Forchielli – A. M. Stickler, Bologna 1954, 493-518, in particolare 502. Evidente, peraltro, l'utilizzo strumentale in Francia in chiave gallicana del metodo storico-filologico introdotto dall'Umanesimo: «l'importance de la recherche historique dans le gallicanisme de la fin du XVI^e siècle et début du XVII^e se rattache notamment au fait que les gallicans mettent constamment en relief la discipline ancienne de l'Église, les anciens canons de l'Église; l'histoire sera pour eux un argument, une arme polémique et non un objet d'études désintéressées» M. REULOS, «Le Décret de Gratien chez les humanistes, les gallicans et les réformés français due XVI^e siècle», *Studia Gratiana* 2 (1954) 677-696, in particolare 685.

³⁸ Al più si può parlare di maggior vicinanza rispetto all'uno o all'altro metodo: ad esempio, Carlo Fantappiè ritiene che «dal linguaggio, dai propositi, dalle applicazioni concrete del suo metodo nelle *Institutiones*, e dalle delucidazioni offerte nei *Commentaria* non appare che l'attività del Lancellotti sia da collocare propriamente nel quadro del *mos gallicus*», C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, 22. Più sfumata, nel senso di maggior vicinanza tra *mos gallicus* e *Institutiones* di Lancellotti, è la posizione di M. G. CARIA, «Le *Institutiones iuris canonici* di Giovan Paolo Lancellotti», 34.

a tutto tondo come i suoi diversi interessi culturali dimostrano; soprattutto è un giurista umanista che dal punto di vista filosofico sposa la concezione del diritto come sistema. Ciò detto però, le significative diversità dello *ius civile* nell'ambito del quale sono nati l'Umanesimo giuridico e il dibattito sul metodo, rispetto allo *ius canonicum* fanno sì che l'approccio storico-filologico, quand'anche presente nella mente di Lancellotti, non assuma né dal punto di vista teorico né all'atto pratico quel rilievo che caratterizza le opere sistematiche dei civilisti Culti. Anzi in maniera antitetica rispetto alle posizioni della Scuola Culta il giurista perugino, influenzato dal proprio bagaglio culturale di civilista formato al più puro *mos italicus*³⁹, non solo mostra di conservare l'impostazione della civilistica classica di considerare la dottrina quale fonte normativa ma, come si vedrà nel paragrafo seguente, pretende di introdurla *ex romani pontificis auctoritate* nell'ordinamento canonico ove, almeno in termini paragonabili, è sconosciuta. Ecco che allora la definizione di Giovanni Paolo Lancellotti di uomo a cavallo di due culture appare quanto mai appropriata e condivisibile⁴⁰.

3. Le *Institutiones*, una risposta alla crisi del diritto canonico

È improprio, per quanto sopra riferito, il tentativo di incasellare le *Institutiones* di Lancellotti nello schema *mos italicus-mos gallicus*, essendo queste avulse rispetto al tema politico e metodologico connesso all'approccio storico-filologico alle fonti dello *ius civile*. Ciò detto è comunque innegabile il loro essere frutto del contesto culturale del Cinquecento, in quanto animate da quell'obiettivo di *ius in artem redigere*, che riveste un ruolo di primo piano nell'Umanesimo giuridico. Le *Institutio-*

³⁹ La devozione per il *mos italicus* non impedisce alla scuola perugina di manifestare anche una certa apertura verso gli apporti dell'erudizione umanistica, cfr. G. ERMINI, *Storia dell'Università di Perugia*, 534-535. Vale la pena di ricordare come Alberico Gentili, uno dei fautori più autorevoli del *mos italicus*, in più occasioni abbia dato pubblica attestazione dell'alto livello dello *Studium perusinum*, cf. A. GENTILI, *Lodi delle accademie di Perugia e di Oxford*, ed. G. Ermini, Perugia 1968, 20-49, 76-77 e 82-83. La posizione di Alberico Gentili è poi maturata verso una maggiore apertura rispetto ad alcune istanze dell'umanesimo giuridico, cf. sul punto G. MINUCCI, *Alberico Gentili juris interpretes della prima età moderna*, Bologna 2011.

⁴⁰ Così L. SINISI, *Oltre il Corpus iuris canonici*, 56.

nes rientrano più propriamente in quella visione pedagogica del sapiente che si premura di guidare i neofiti avviati allo studio nel lungo cammino che li attende⁴¹. Connessa alla finalità isagogica, Lancellotti ne fa trasparire velatamente una seconda di natura apologetica, vale a dire la necessità di salvaguardare il diritto canonico quale parte integrante dello *ius commune*. Nel corso del Cinquecento infatti, per una serie di ragioni a cominciare dalla decadenza dell'autorità pontificia che, in modo del tutto speculare a quanto già avvenuto per quella imperiale, determina il restringimento degli ambiti di applicazione del diritto della Chiesa, lo spazio dedicato alle norme canoniche nel *cursus studiorum in utroque* è minimo⁴². In un quadro del genere Lancellotti vede nelle *Institutiones* lo strumento indispensabile per fornire agli studenti *in utroque iure*, che pochissimo tempo dedicano allo *ius canonicum*, un quadro orientativo generale del diritto ecclesiale che non potrebbero di certo avere seguendo il classico modello di studio delle *lecturae*⁴³. Peraltro, sempre in chiave didattico-divulgativa, il giurista perugino rimarca che l'opera può rappresentare un utile strumento anche per coloro che, specialisti in altri settori come i teologi, abbisognino di una conoscenza di base del diritto canonico⁴⁴, stante «quod generalis illa omnium quae Pontificio Iure continentur, rerum cognitio incredibile est, quantum mentis tenebras excutiat et unumquodque quantumvis abstrusum investigandum adiuvet» (*Commentarium*, Lib. III, fol. 23r).

⁴¹ Ben noto è che «una delle metafore più frequenti nei trattatelli metodologici, nei tentativi sistematici, negli scritti sulla *ratio studendi in iure* del Rinascimento era quella dell'astrolabio o della carta nautica, che consentissero la navigazione nel vasto oceano delle dottrine, in vista di un felice approdo all'*usus* cui è destinato il sapere e alla sua *utilitas* per le professioni», A. MAZZACANE, «Sistematiche giuridiche e orientamenti politici e religiosi nella giurisprudenza tedesca del secolo XVI», 225. Lancellotti utilizza appunto queste simbologie nell'esordio del *Commentarium*, Lib. I, fol. 3v.

⁴² Cf. L. SINISI, *Oltre il Corpus iuris canonici*, 45-46 e 80-81 e la bibliografia ivi citata.

⁴³ Cf. *Commentarium*, Lib. III, fol. 22v.

⁴⁴ «Accedat hoc, quod studiosorum hominum: Quibus liber hic noster usui esse poterit duo genera considerari posse videntur: alter eorum: qui huius Iuris peritiam sibi ad questum comparare nituntur, ut sunt qui per multos annos Iuri Caesareo in publicis Gymnasijs operam dantes in recessu vix paucis mensibus, aut ad summum anno Iuri Pontificio ita sese dedunt, ut tanquam de Nilo Canes recedentes vix pauca degustent: Alterum est eorum: qui non tam ad questum, quam ad proprium usum eam sibi facultatem parare cupiunt, ut sunt Theologi, qui, cum Ius ipsum Canonicum cum Theologia communionem in plerisque, et affinitatem habeat, non multum se profecisse existimant, nisi ad eam Iuris Canonici cognitionem, si non exactam, at quacumque saltem adiungant» *Commentarium*, Lib. III, fol. 22rv.

Se certamente sotto i profili appena considerati nulla di speciale si rinviene nelle *Institutiones* di Lancellotti rispetto alle altre scritte in quegli stessi anni, tuttavia è altrettanto indiscutibile che l'opera del giurista perugino, e soprattutto l'aspirazione ideale che ad essa è sottesa, rappresenti un *unicum*. Il percorso lunghissimo (dal 1548 al 1563) e travagliato che le Istituzioni attraversano prima di vedere la luce, di per sé anch'esso un *unicum*, già è indicativo della portata rivoluzionaria dell'idea che ad esse è sottesa. Tanto rivoluzionaria che Lancellotti, con un occhio rivolto alla Sede Apostolica, decide di pubblicare nel 1560 l'*Institutionum Iuris Canonici Commentarium* di cui si è detto all'inizio. Con questo lavoro egli non intende esplicitare ai futuri lettori i passaggi logico-giuridici delle sue editande Istituzioni, ovvero illustrarne meglio o integrarne i contenuti come faranno nei decenni successivi molti canonisti di ogni orientamento e confessione⁴⁵, ma vuole giustificare dal punto di vista didattico e metodologico, politico-legislativo e pratico la necessità di siffatta opera⁴⁶.

Ciò che rende unica l'idea di Lancellotti rispetto alle coeve *Institutiones* di Mattia degli Alberti, Antonio Cucchi e Antonio Agustín, e a

⁴⁵ La prime edizioni commentate delle *Institutiones* escono rapidamente, facendo la loro comparsa già nel 1566 a Basilea e Anversa.

⁴⁶ L'ipotesi formulata da Lorenzo Sinisi (cf. L. SINISI, *Oltre il Corpus iuris canonici*, 33) secondo cui Lancellotti pubblica il *Commentarium* per illustrare e difendere il suo progetto innanzi al nuovo pontefice Pio IV (successore e nemico di Paolo IV da sempre protettore di Lancellotti) deve essere riconsiderata alla luce del fatto che in ASPg, Atti e vertenze giudiziarie, Vertenza Valente Panizza - Giovanni Bernardino Rastelli stampatori in Perugia, 1574, è conservato un documento del 4 aprile 1559 nella quale Girolamo Bianchino, stampatore in Perugia, si obbliga nei confronti di Giampaolo Lancellotti per la stampa di 600 copie di un libro formato da 9 fogli in 16, per scudi uno d'oro al foglio, da stamparsi entro e non oltre il 15 maggio dell'anno corrente; se l'opera non avesse seguito, lo stampatore si obbliga per una eventuale restituzione del denaro. Di tutta evidenza è dunque che la decisione di Lancellotti di pubblicare il *Commentarium* risale a quando ancora è in vita Paolo IV; la morte del papa rende necessaria una modifica in corso d'opera quanto alla lettera dedicatoria, il che spiega come mai tra i volumi ad oggi esistenti alcuni rechino la dedicatoria al nuovo papa Pio IV e altri no, cf. L. SINISI, *Oltre il Corpus iuris canonici*, 33, nota 29. Il rinvenimento del documento nel fondo *Atti e vertenze giudiziarie* fa ipotizzare l'esistenza di una controversia legale tra Giovanni Paolo Lancellotti e Girolamo Bianchino il quale assieme a Ottaviano di Pitta, non a caso sottoscrittore il documento in qualità di testimone, ha portato avanti tra gli anni 1544 al 1557 la bottega del famoso editore Cosimo di Bernardo, cf. M. CERESA, «Cosimo di Bernardo», in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 30, Roma 1984, 22-23.

suscitare opposizioni e polemiche, è l'aspirazione dell'autore a che la sua opera riceva l'espressa approvazione pontificia così che, rivestita della autorità papale, possa divenire per il *Corpus iuris canonici* ciò che le *Institutiones* di Giustiniano sono per il *Corpus iuris civilis*⁴⁷. Lancellotti fino all'ultimo lotta, invano, per ottenere questo⁴⁸. Tanto è forte questa sua intenzione da

emulare anche stilisticamente il testo delle *Institutiones iuris civilis*, non solo con il ricorso allo stesso tenore didascalico tipico del maestro agli allievi, ma anche con l'utilizzazione a volte di intere espressioni tratte alla lettera dal medesimo testo nonché da altre opere che compongono la grande compilazione giustinianea⁴⁹.

Non si può sapere se a spingerlo sia l'amore alla Chiesa e il desiderio di porre riparo alla situazione in cui versa il diritto canonico oppure, come accusano i detrattori, la sfrenata ambizione di divenire un "novello Triboniano"⁵⁰. Sta di fatto che accetta di tener bloccato il lavoro per tanti anni nelle mani della burocrazia pontificia con il rischio che i manoscritti possano essere rubati e copiati. Il progetto del giurista perugino, quantunque per un attimo sembri aver successo, non va in porto⁵¹. Ciò accade non solo per un accavallarsi di sfortunati fattori ester-

⁴⁷ Diametralmente opposta è la posizione di Antonio Cucchi il quale, per fugare ogni equivoco sulla natura meramente privata dell'opera che egli offre alle stampe, ha premura addirittura di giustificarsi per la scelta del titolo di Istituzioni, precisando che «al termine "*Institutio*" (termine già utilizzato da Giustiniano per il suo manuale) non bisogna ricollegare il significato esclusivo di "pubblica autorità di legge" dal momento che, invece, molte opere si fregiano di questo titolo (si pensi alle *Institutiones oratoriae*, alle *Institutiones Divinae* e a quelle grammaticali) pur non rivestendo tale autorità», M. G. CARIA, «Le *Institutiones iuris canonici* di Giovan Paolo Lancellotti», 31.

⁴⁸ Per i dettagli di questa vicenda, cf. L. SINISI, *Oltre il Corpus iuris canonici*, 25-43.

⁴⁹ L. SINISI, *Oltre il Corpus iuris canonici*, 55.

⁵⁰ A distanza di più di vent'anni Lancellotti scrive che «nunquam enim nobis propositum fuit, ut scribendo [le Istituzioni], tam nominis claritatem comparemus (quanquam ne id quidem aspernamur) quam ut scriptis nostris qualibuscumque illis studiosos, ac bonos iuvaremus» *Proemio al Regularum ex universo pontificio iure excerptarum libri tres*, Ex Offic. Petrilacobi Petrutij, Perugia 1587, fol. 15r non numerato.

⁵¹ Quando ormai tutto è pronto per la agognata approvazione, Paolo IV «non pago del giudizio favorevole dei tre commissari, di sei cardinali censori all'uopo interrogati e del Maestro del Sacro Palazzo, pur lodando i risultati conseguiti dal giurista perugino nella sua opera, dichiarava di voler personalmente esaminare tutto il testo ancora bisognoso, a suo avviso, di qualche ritocco», L. SINISI, *Oltre il Corpus iuris canonici*, 31-32.

ni quali la volontà di influenti uomini di curia come Francesco Alciato di difendere e promuovere la concorrente pubblicazione di Cucchi⁵², l'invidia e lo scetticismo degli ambienti romani e lo sfavore di Pio IV⁵³, le riforme decise dal Concilio di Trento, ma probabilmente perché è l'idea stessa di introdurre *ex novo* nello *ius canonicum* un'opera dottrinale *auctoritate legislatoris edita* vera quintessenza del *mos italicus* ad essere ormai fuori tempo massimo, in un mondo giuridico europeo avviato verso la modernità.

4. La natura e i contenuti delle *Institutiones* nell'idea di Giovanni Paolo Lancellotti

Il già ricordato *Commentarium* è opera di fondamentale importanza in quanto è la luce che permette di disvelare il senso profondo delle *Institutiones*. In questo libro Lancellotti oltre a narrare per filo e per segno le travagliate vicende che le *Institutiones* hanno seguito sino al 1560, espone, come detto in precedenza, le ragioni della necessità delle Istituzioni sulla scorta di quelle giustinianee.

Ogni parte di questo lavoro meriterebbe attenzione, ma qui può essere sufficiente limitarsi a quanto offre maggiori spunti per la presente riflessione, in particolare le repliche di Lancellotti alle contestazioni che da versanti opposti piovono sul suo lavoro. Anzitutto vi sono critici di impronta si potrebbe dire "gallica" che, ritenendo lo studio del diritto dover procedere da un approccio diretto alle fonti, guardano con sfavore al tentativo di introdurre *ex novo* le Istituzioni nel diritto canonico in quanto rappresentano di fatto un diaframma tra lo studen-

⁵² Cf. L. SINISI, *Oltre il Corpus iuris canonici*, 34-39, G. B. VERMIGLIOLI, *Biografia degli scrittori perugini e notizie delle opere loro*, 42b.

⁵³ Cf. O. SCALVANTI, «Notizie e documenti inediti sulla vita di Gio. Paolo Lancellotti giureconsulto perugino del secolo XVI», 235-236. È ricorrente in Lancellotti l'idea dell'invidia altrui come fattore che sempre lo ha ostacolato. Infatti non solo a questa fa accenno, ad esempio, in *Commentarium*, Lib. I, fol. 8r, come nel *Proemio* delle *Institutiones*, fol. 4v, ma addirittura a conclusione della ricordata opera *Regularum ex universo pontificio iure excerptarum libri tres*, 270-271, offre al lettore un'elegante riflessione sull'invidia; Lancellotti, partendo da episodi della mitologia greca, fa vedere come questa sia un male costantemente presente nella storia del mondo.

te e le norme giuridiche. A questi Lancellotti risponde, con immagine tipica della didattica rinascimentale, rilevando la stoltezza di chi, alle prime armi, pretende di nuotare in mare aperto negando che ciò sia pericoloso (cf. *Commentarium*, Lib. III, fol. 12rv)⁵⁴. E questo è particolarmente vero nello studio del diritto canonico, ove le *Institutiones* sono uno strumento ancor più necessario che nel civile, stante l'oggettiva miglior strutturazione e organizzazione del secondo rispetto al primo (cf. *Commentarium*, Lib. III, fol. 22r)⁵⁵.

Sul versante opposto vi sono, si potrebbe dire, i sensibili al *mos italicus* i quali, per principio contro la radicale innovazione rappresentata dall'inserimento delle *Institutiones* nel corpo del diritto canonico, sostengono la necessità di salvaguardare la tradizione rifuggendo la tentazione di abbandonare un antico e sicuro modo di fare giurisprudenza in nome di un *quid* nuovo e incerto (cf. *Commentarium*, Lib. III, fol. 14r). A loro Lancellotti, rispecchiando la consueta libertà della dottrina canonica innanzi ai grandi autori del passato, replica ribadendo il proprio diritto a dissentire dalle opinioni degli antichi in quanto le loro riflessioni come quelle dei moderni poggiano su di un comune intelletto naturale (cf. *Commentarium*, Lib. III, fol. 20r)⁵⁶. Ovviamente

⁵⁴ Cf., anche, *Commentarium*, Lib. III, fol. 18v.

⁵⁵ Lancellotti spiega infatti «quomodo Decretales ipsas incisas, et plerumque longissimam facit-speciem continentes [gli studenti] ferre poterunt? aut si possint, quem inde succum elicient? cum eae, uti sunt iustitiae, et aequitatis plenissimae: ita tanquam ad consultantium vota pro tempore ab autoribus conscriptae, nullum certe ordinem continere potuerunt: aliquid forte ex libro Gratiani (quem Decretum appellant) consequi poterunt: sed non est incognitum quantum illius libri nutet autoritas, quam etiam perplexo ordine conscriptus sit, qui tamen ut sit optime digestus, et totus aureus, certe multa sunt in eo posteriorum Pontificum Constitutionibus immutata, et correctata multa noviter inducta, de quibus verbum in eo nullum invenias: et si omnia ibi sint, fusius tamen inveniuntur pertractata, quam ut his expediat, qui expeditam quandam discendi viam sequi cupiunt, quod quidem libri ipsius magnitudo satis aperte ostendit», *Commentarium*, Lib. III, fol. 23r.

⁵⁶ Lancellotti è profondamente moderno nel suo rapporto con la sapienza antica; scrive infatti «siquidem cum eadem semper generi humano ingenta solertia, atque idem insitum semper mentis acumen fuisse inficiari non possimus, nostrae tempestatis homines ad naturalem, ac perpetuam illam vim ingenij, multam etiam veterum monumentorum lectionem, multa praeteritarum rerum experimenta adiunxerunt, ita, ut mirum videri non debeat, si recentiores a veteribus accepta, et excogitata sepe reddunt meliora, aut imitatione veterum ipsi quoque quaedam nova inveniant, cum huic nostrae docendae aetati cetarae elaborasse videri possint: nec temere a nostris Iureconsultis illa usurpari credendum est, omne scilicet artificium incrementum recipere, et quanto quique sint iuniores, tanto esse perspicaciores», *Commentarium*, Lib. II, fol. 14r.

il giurista perugino non ha difficoltà ad ammettere che un lavoro assolutamente nuovo come il suo è per natura perfettibile, ma questo non può e non deve impedire alla scienza giuridica di incamminarsi su nuove vie (cf. *Commentarium*, Lib. III, fol. 14v e 15r)⁵⁷. Non contraddice la necessità delle Istituzioni nemmeno la constatazione che nessuno dei grandi pontefici giuristi del passato abbia sentito l'esigenza o si sia posto il problema di dotare il diritto canonico di uno strumento quale quello delle *Institutiones*, poiché ciò è dovuto, spiega Lancellotti, al fatto che

Institutiones itaque, tunc temporis quasi deficiente materia conscribere minime potuerunt sacrosanti illi Patres. quod in ipsis fuit satis luculenter praestiterunt, nempe ut Ius ipsum fundarent, et constituerent. [...] nec illis fuit propositum, ut nos Iura Veterum docerent, aut rudes aliquos instituerent: sed tantum, ut quae vel in universum statuerent; vel antiquorum Imperatorum instar consulentibus responderent, Iustitiae, et divinae Legi consona essent (*Commentarium*, Lib. III, fol. 20rv).

Del pari è irrilevante che Innocenzo IV, insigne giurista, mai abbia pensato di ammantare di qualche autorità le proprie opere dottrinali, dal momento che «diversa prorsus est ratio nova scribendi, quod illi [Innocenzo IV] contigit, alia eorum, quae iam non modo scripta, verum etiam ab omnibus recepta sunt, ad certum ordinem, rationemque redigendi, quod nos molimur» (*Commentarium*, Lib. III, fol. 21r)⁵⁸.

Più volte Lancellotti ripete che le *Institutiones* vogliono essere uno strumento di facile e pronto accesso non solo per gli studenti di diritto, ma anche per tutti coloro che, pur non esperti del diritto, si trovino nella necessità di avere un orientamento nelle questioni giuridiche,

⁵⁷ Su questo punto il giurista perugino non si avvede però minimamente delle difficili questioni di ordine dogmatico-giuridico poste non tanto dalla presenza, ammessa esplicitamente dall'autore, di possibili errori nelle *Institutiones* quanto piuttosto per la sua preannunciata disponibilità ad accogliere e inserire nel testo "approvato" dalla Sede Apostolica le correzioni e suggerimenti che avesse a ricevere in futuro, non ponendosi affatto l'interrogativo circa il loro valore giuridico.

⁵⁸ Dimentico forse delle ragioni qui addotte, Lancellotti, nel *Proemio* alle *Institutiones*, esprime la propria meraviglia per il fatto che i Pontefici non abbiano mai sentito l'esigenza di munire il diritto canonico di uno strumento come quello delle *Institutiones* sulla scorta di ciò che a suo tempo fece Giustiniano, cf. *Institutiones*, fol. 4rab.

notando al riguardo che il diritto canonico è un meraviglioso edificio a cui manca la porta di ingresso (cf. *Commentarium*, Lib. III, fol. 13v)⁵⁹. A chi obietta adducendo l'esistenza a tale scopo della *Summa aurea*, Lancellotti replica sottolineando la complessità e ampiezza di quell'opera scritta per destinatari esperti del diritto non già per studenti, senza contare poi il suo essere in parte "datata" poiché ferma al *Liber extra* (cf. *Commentarium*, Lib. III, fol. 23rv). Fedele alla vocazione dell'opera che lui concepisce come una panoramica generale di introduzione al diritto canonico⁶⁰, Lancellotti ribadisce di voler limitare la trattazione ai soli aspetti principali del diritto ecclesiale. Infatti una trattazione omnicomprensiva non solo richiederebbe uno sforzo titanico, stante la necessità di recuperare gli istituti giuridici da una mole enorme e dispersa di fonti e di ripulirli dalla stratificazione normativa che li ricopre, ma «si omnia ibi sint, fusius tamen inveniuntur pertractata, quam ut his expediat, qui expeditam quandam discendi viam sequi cupiunt, quod quidem libri ipsius magnitudo satis aperte ostendit» (*Commentarium*, Lib. III, fol. 23r), vanificando dunque lo scopo del libro «qui solum ad docendum atque adeo ad tirones prima Artis rudimenta docendum compositus sit» (*Commentarium*, Lib. II, fol. 10v)⁶¹. Nondimeno, il giurista perugino ammette di aver fatto in alcuni punti sfoggio delle proprie competenze con approfondimenti dettati unica-

⁵⁹ Analogo concetto ritorna nel *Proemio* delle *Institutiones*, fol. 4rb.

⁶⁰ Con una efficace similitudine Lancellotti, nel rivolgersi ai censori romani, paragona il suo lavoro a quello dei cartografi i quali nel disegnare grandi regioni o tutta la terra, si limitano a riportare i principali confini geografici e le maggiori città lasciando indefinito il resto: «sic vos, quo usque opus ipsum in publicum dare prohibemur, detinebit exiguus iste libellus, quo ea que in quatuor institutionum ipsarum libros a nobis congesta sunt, non aliter complexi sumus, ac facere soleant Cosmographi, cum late patentes Provincias, atque adeo Orbem ipsum angustis chartularum spatijs concludere nituntur. veluti enim ijs multi preterundi sunt, terrarum, ac marium tractus, et insignes saepe Civitates occultandae, satisque habent, siclymata ipsa, et principales Mundi partes, ac Metropoles Urbes vel exiguis picturis indident, caetera inspectorum coniecture relinquunt, ita mihi plurima in hoc opuscolo preterire necesse fuit, quae tam angusto spacio concludi vel commode representari non potuerunt», *Commentarium*, Lib. I, fol. 3v.

⁶¹ In modo poeticamente evocativo, per significare il tentativo di ricostruire sistematicamente tutto il diritto canonico nel suo complesso, Lancellotti pone la similitudine con colui che aspira a ricomporre una meravigliosa e antica statua frantumata in molte parti disperse in vari luoghi e sepolte sotto una massa di rovine. Ciò detto conclude non essere questa la sua intenzione poiché il suo obiettivo è più modestamente quello di permettere a chiunque con poca fatica e senza la guida di alcuno di potersi addentrare e camminare speditamente «per immensam silvam» del diritto, cf. *Commentarium*, Lib. II, fol. 10v.

mente da ragioni “estetiche” e non didattiche⁶². Quanto poi allo stile latino usato Lancellotti, memore che la questione linguistica è stato il punto di partenza dell’attacco mosso dagli umanisti del XIV secolo alla scienza giuridica tradizionale⁶³, precisa di averne scelto uno né colto né rude ma in linea con quello delle fonti canoniche poiché «absurdum arbitratum est membrum a reliquis Corporis partibus cultu etiam, et vestitu dissidere» (*Commentarium*, Lib. II, fol. 10v), e quanto alle “espressioni barbare” che perciò si sono mantenute nel testo precisa: «cum institutum Autori fuerit ea, quae difficilia, et involuta esset, dilucide explicare, et plana facere, non novis vocibus et insolitis vocabulis obscurare» (*Commentarium*, Lib. II, fol. 11r).

Di massimo interesse sono poi le osservazioni di ordine dogmatico formulate da Lancellotti. Egli nota che la critica principale mossa alla sua richiesta di porre sotto il manto pontificio le *Institutiones* è che nel libro destinato a divenire parte del corpo normativo ecclesiale, c’è solo interpretazione del diritto e, peraltro, una interpretazione tra quelle possibili. A questa fondata obiezione Lancellotti replica che l’attività interpretativa è insita nella natura stessa del diritto, specie di quello canonico ove non di rado le norme paiono in contrasto tra loro. Con un’ulteriore e fondamentale precisazione, spiega inoltre che l’interpretazione da lui offerta è stata elaborata attingendo ai migliori autori del passato, dando così ad intendere, nemmeno troppo velatamente, che nelle Istituzioni, più che una sua dottrina, si ritrova la *Dottrina* (cf. *Commentarium*, Lib. III fol. 16rv e 17r)⁶⁴.

A definitiva chiusura di ogni questione sul punto, consapevole che eventuali discrepanze tra le collezioni canoniche e le venture Istituzioni avrebbe potuto comportare il rischio (e dunque un appiglio per i

⁶² Vale la pena di riportare per intero il pertinente passo del *Commentarium* perché fa vedere quanto lo spirito e l’estetica rinascimentale permei il Lancellotti: «Nec omnia ad solam necessitatem referimus, sed multa utilitatis, nonnulla solius etiam decoris, ac pulchritudinis gratia facimus, imitaturque in hoc Naturam ipsam, quae, licet nihil agere frustra credatur, quaedam tamen obstat in herbis, floribus, in plantis, frondibus, atque terrestrium animalium pellibus, in pennis avium solius decoris, ac pulchritudinis causa a se conficta», *Commentarium*, Lib. III fol. 18v.

⁶³ Cf. D. MAFFEI, *Gli inizi dell’umanesimo giuridico*, 33-59.

⁶⁴ Ostiense è il principale punto di riferimento dottrinale di Lancellotti, cf. L. SINISI, *Oltre il Corpus iuris canonici*, 56.

suoi detrattori) di determinare cambiamenti nella normativa canonica, il canonista perugino suggerisce che nella bolla di promulgazione delle *Institutiones* (di cui offre peraltro una bozza al Santo Padre) si riporti espressamente che volontà del Pontefice è esclusivamente favorire lo studio del diritto canonico non già apportare modifiche alla normativa vigente:

Studiosorum itaque difficultatibus paternae diligentiae studiis obviam ire cupientes NON Tamen per hoc aliquid novis iuris statuere volentes ea; quae huc usque varijs locis, ac libris dispersa fuerunt, quasi in artem redigenda curavimus et Dilecto N. mandavimus, ut ex universis Pontificij Iuris libris Institutiones certo ordine contexeret et conficeret (*Commentarium*, Lib. I, fol. 12v e 13r, maiuscolo nel testo).

Anche se non si può certo sapere se e in che misura Giovanni Paolo Lancellotti ne sia pienamente consapevole, le *Institutiones* più che un'opera didattica, si configurano come opera normo-didattica. Qualora accolta l'idea dell'autore, si verrebbe a dotare infatti la Chiesa di un manuale costituente una *Auctoritas* in senso stretto. Ora, gli studiosi di Lancellotti solitamente notano il fatto che nella prima edizione delle *Institutiones* non si riportano né fonti né *Auctoritates*, ma nessuno si è mai interrogato sul perché di ciò, quantunque è noto che già al tempo della prima edizione del 1563 il giurista perugino ha ritenuto di non pubblicare l'ampio apparato per le sue Istituzioni già pronto da tempo⁶⁵. Probabilmente è la genetica vocazione ad essere una *auctoritas a Romano Pontefice probata* a spiegare il perché nella prima edizione non vi sia traccia di riferimenti alle fonti canoniche come pure alla dottrina canonica. Lancellotti sente di non aver alcun bisogno di indicare i fondamenti della propria riflessione dottrinale poiché, una volta ottenuta l'agognata approvazione pontificia, questa si reggerà da se stessa: non avrà bisogno di fondamenta perché essa sarà il fondamento; essa anzi diverrà il fondamento della riflessione canonistica

⁶⁵ Questo fatto è riportato nella lettera del perugino Francesco Mancini al cardinal Giovanni Francesco Gambara, del 9 aprile 1567 e pubblicata, senza numerazione di pagina, nella seconda edizione di Venezia del 1570 e in quelle successive.

successiva e metro di valutazione della “canonicità” della dottrina antecedente, non esclusi i grandi decretisti e decretalisti, di cui comunque è figlia⁶⁶. Peraltro Lancellotti teme, probabilmente a ragione, che pubblicando l’opera con i suoi commenti si precluda automaticamente la possibilità di una successiva approvazione pontificia, su cui ancora nutre una flebile speranza. Di tutta evidenza è il fatto che le note, in quanto mai sottoposte alla purificazione della “censura”, inevitabilmente “contaminerebbero” le *Institutiones* che invece già sono state debitamente “castigate” e approvate da prelati ed esperti appositamente incaricati dal Santo Padre⁶⁷.

Significativa in tal senso è la diversità rispetto alle coeve *Institutiones* di Cucchi e Agustín⁶⁸, ove sono abbondanti i riferimenti normativi e dottrinali. In questo senso allora acquista significato il fatto che nella seconda edizione del 1570 curata dallo stesso Lancellotti dietro sollecitazione e con l’aiuto dei perugini Francesco e Roberto Mancini,

⁶⁶ Fin troppo evidente il paragone con le *Institutiones* di Giustiniano le quali, quantunque evidente riadattamento di opere precedenti in particolare le *Institutiones* di Gaio, non recano alcuna menzione delle fonti.

⁶⁷ Sulla questione Francesco Mancini nella ricordata lettera rileva sia che «primum quidem quod nunquam videtur auditum, ut eiusdem operis idem esset Author et interpretes», sia l’assoluta peculiarità delle Istituzioni pensate dall’Autore e revisionate dagli Incaricati pontifici nell’ottica di una pubblicazione *nomine Pontificis*.

⁶⁸ Cf. MARCO ANTONIO CUCCHI, *Institutionum Iuris Canonici Libri Quattuor*, apud Hieronymum Bartolum, 1563. Per quanto attiene le opere inedite *Recollecta* e *Institutiones* di Antonio Agustín, cf. A. B. PALACIOS, «Antonio Agustín (1517-1586) y su ‘Recollecta in iure canonico’», 497-515 e 520-522. Anche nella successiva *Epitome Iuris Pontifici* Antonio Agustín inserisce un cospicuo apparato di riferimenti che ben dimostra la sua profonda conoscenza e padronanza di utilizzo delle fonti antiche, cf. ANTONIO AGUSTÍN, «Juris Pontifici Veteris Epitome», in *Augustini Archiepiscopi Tarraconensis Opera Omnia*, vol. 5, ed. Giuseppe Rocchi, Lucca 1770 e vol. 6 Lucca 1771. Diversamente l’opera postuma di MATTIA DEGLI ALBERTI, *Istituzione canonica*, Venezia 1569, stampata da due editori distinti ma con identica marcatura Francesco Rocca all’insegna del Castello e da Bolognino Zaltieri, analogamente alle Istituzioni di Lancellotti non reca alcuna indicazione delle fonti. Tuttavia non si può dire con certezza se tale circostanza sia conforme alla mente dell’Autore o piuttosto dovuta a fattori contingenti legati alla sua morte. Riguardo ai rapporti con l’opera del giurista perugino, Mattia Degli Alberti «pur riconoscendo il suo debito nei confronti del Lancellotti, non mancava però di reclamare una certa dignità della sua opera, in quanto nata da un’idea originale anche se poi risultata condivisa da altri, si presentava di una certa utilità soprattutto per gli ecclesiastici titolari di responsabilità di governo sia temporale che spirituale che potevano trovarsi in difficoltà per il fatto di non essere spesso molto pratici “del favellare latino”», L. SINISI, *Oltre il Corpus Iuris Canonici*, 90.

quando la speranza di ottenere l'approvazione pontificia è praticamente morta anche a motivo delle innovazioni tridentine che l'hanno resa obsoleta in alcune parti, e ormai è chiaro che destino delle *Institutiones* è rimanere per sempre un'opera dottrinale privata come le altre, Lancellotti si lascia convincere a inserire rinvii alle fonti canoniche e agli aggiornamenti tridentini, come pure riferimenti a *probatissimi auctores*, nonché notazioni esplicative (peraltro corrette e arricchite dai curatori) secondo un editing che segue il tradizionale modello dell'*apparatus* marginale⁶⁹. Tuttavia, se è vero che

in questo modo [ossia con le integrazioni della seconda edizione veneziana] le *Institutiones* del Lancellotti si ponevano in definitiva nel solco della tradizione di quei testi del *Corpus iuris canonici* cui avevano avuto (e forse continuavano ad avere) l'ambizione di aggiungersi e che in quel secolo continuavano a essere stampati con il corredo indispensabile dei loro apparati ordinari di glosse⁷⁰

nondimeno ciò ha rappresentato la pietra tombale per il progetto di Lancellotti, chiudendo definitivamente la questione dell'approvazione pontificia, essendo impensabile munire di *vim legis* un'opera peraltro ormai oggettivamente altra da quella esaminata dalla Curia romana a motivo delle glosse apportate dal medesimo autore⁷¹.

5. Un nuovo modo di concepire il diritto canonico

Le *Institutiones* di Giovanni Paolo Lancellotti introducono non solo un nuovo modo di insegnare il diritto canonico ma, in linea con la concezione rinascimentale della natura e del cosmo quale armonica unità, segnano l'avvio di un cambiamento nel modo di concepire dog-

⁶⁹ Questo modo di procedere gli evita, peraltro, di dover porre mano ad una gravosa rielaborazione del testo come capitato ad Antonio Cucchi nella seconda edizione delle sue istituzioni, cf. L. SINISI, *Oltre il Corpus Iuris Canonici*, 63.

⁷⁰ L. SINISI, *Oltre il Corpus Iuris Canonici*, 64-65.

⁷¹ Riprova di quanto detto è la temporanea iscrizione negli Indici dei libri proibiti di Roma e di Parma delle *Institutiones* nel 1580, proprio a motivo delle glosse, alcune delle quali contenenti riferimenti alle innovazioni tridentine, cf. L. SINISI, *Oltre il Corpus iuris canonici*, 77.

maticamente l'ordinamento canonico nel suo complesso, da mera *collectio canonum decretaliumque* a sistema giuridico in senso moderno⁷²; anzi proprio questo appare il merito principale di Lancellotti, più di quello didattico⁷³. Merito peraltro esclusivo, secondo quanto afferma Maria Gabriella Caria, stante che soltanto il giurista perugino applica il metodo dialettico nel riversare nello schema gaiano il diritto canonico mentre, ad esempio, il Cucchi si limita a una mera epitome del diritto canonico⁷⁴.

Senza dubbio l'umanesimo razionalista, particolarmente quello di Pietro Ramo⁷⁵, ispira lo svolgimento dell'argomentazione giuridica di Lancellotti, ma non la determina in modo assoluto⁷⁶. Di fatti il giurista perugino, che sempre rimane figlio della scuola perugina, se, da un lato, espressamente dichiara di procedere operando prima la definizione, descrizione ed esemplificazione degli istituti, e poi alla suddivisione della materia, dall'altro, precisa però che questo a volte non si verifica in presenza di argomenti particolarmente difficili rispetto ai quali il metodo può rivelarsi inapplicabile, spiegando inoltre che ciò non deve stupire perché

nec enim fuit sibi propositum tales diffinitiones redigere ad strictam normam logicorum cum sciret quod difficile, et periculosum fit Diffinitiones formare, quas Autor plerumque non ex ipsis Canonibus: in quibus rare ad-

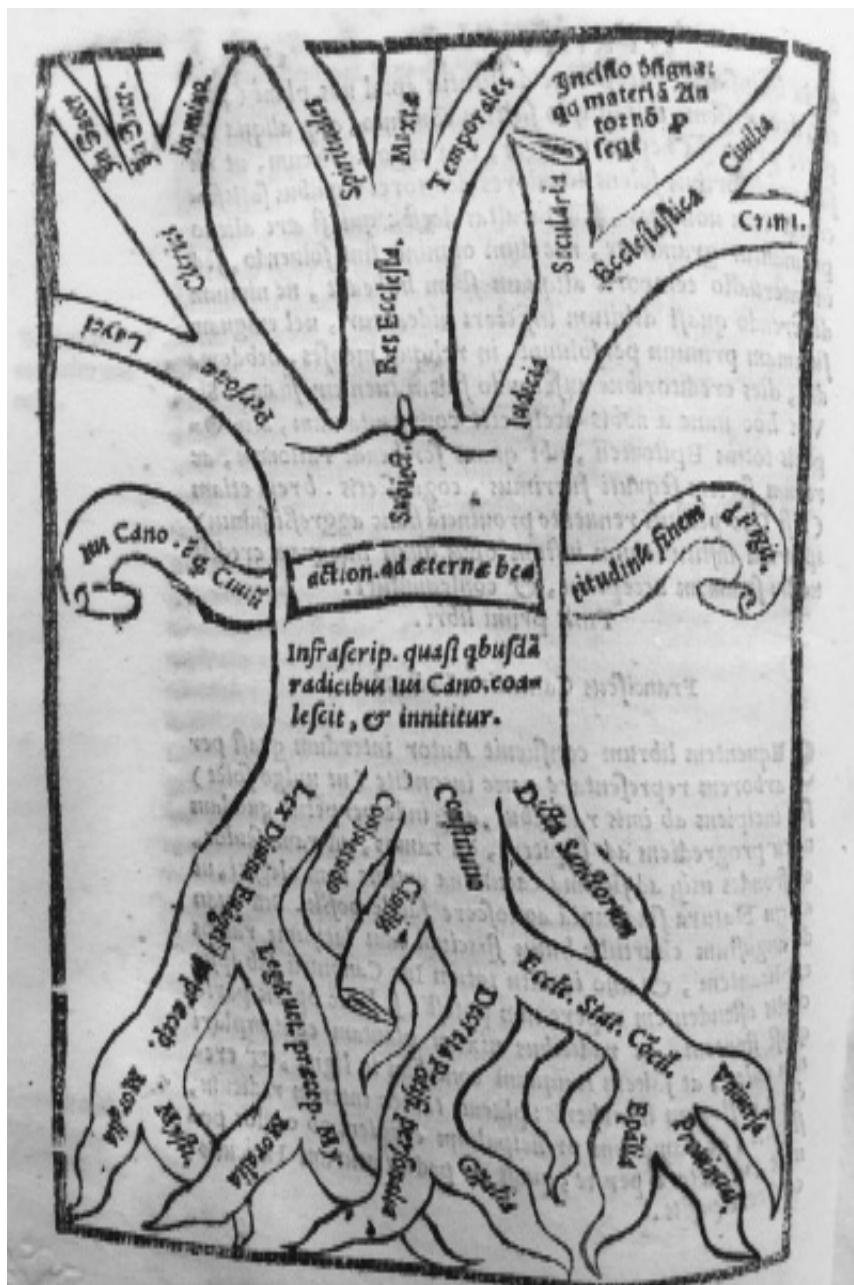
⁷² Percorso magistralmente tratteggiato da C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, 17-36. Per Adolfo Giuliani l'opera di Lancellotti «rompe con la tradizione medioevale di collezioni di decretali e costituisce il punto d'inizio di una nuova letteratura canonistica che mostra di assorbire lo schema ordinante delle *institutiones* ispirata ad una idea codificatoria del diritto della chiesa», A. GIULIANI, «Tre giuristi perugini cinquecenteschi: Benincasio Benincasa, Giovan Paolo Lancellotti e Paolo Comitoli», in *Giuristi dell'Università di Perugia*, ed. F. Treggiari, Roma 2010, 229-251, citazione a p. 245.

⁷³ C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, 9.

⁷⁴ Cf. M. G. CARIA, «Le *Institutiones iuris canonici* di Giovan Paolo Lancellotti», 34; addirittura per Oscar Scalvanti il lavoro di Antonio Cucchi è solo un'elementare esposizione delle dottrine canoniche, cf. O. SCALVANTI, «Notizie e documenti inediti sulla vita di Gio. Paolo Lancellotti giureconsulto perugino del secolo XVI», 239.

⁷⁵ Cf. F. CARPINTERO, «“Mos italicus” “mos gallicus” y el Humanismo racionalista. Una contribución a la historia de la metodología jurídica», 155-159.

⁷⁶ Cf. C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, 24. Per Maria Gabriella Caria sono marcati ed evidenti gli influssi sulle *Institutiones* di Lancellotti del pensiero filosofico di Pietro Ramo, cf. M. G. CARIA, «Le *Institutiones iuris canonici* di Giovan Paolo Lancellotti», 26-28.



modum reperiuntur, sed ex Classicis, et probatissimis Autoribus fuit mutuatus (*Commentarium*, Lib. II, fol. 10r).

Nel secondo libro del *Commentarium* Lancellotti illustrando al futuro lettore delle *Institutiones* la metodologia espositiva e i contenuti della nuova opera, indica anche quale è la sua visione del diritto canonico ben riassunta dall'immagine seguente, e che mostra *icto oculi* la distanza rispetto alla concezione del diritto canonico sottesa al modello delle *Lecturae* tradizionalmente dominante nella letteratura canonistica.

Il diritto canonico non è dunque per Lancellotti un mero *complexus canonum*, ossia una sommatoria di norme prodotte dai vari legislatori nel corso di secoli, dotate di vita e identità autonoma rispetto alle quali compito del giurista è esplicitarne il significato e risolvere antinomie e contrasti quando, in relazione ad un singolo caso concreto, più di una norma sia applicabile, ovvero all'opposto laddove manchi una norma *ad hoc* crearne una *ex novo* con l'analogia, l'interpretazione estensiva, l'applicazione delle *rationes*. L'immagine dell'albero rende evidente come il giurista perugino (come del resto i civilisti del *mos gallicus* con indirizzo sistematico) concepisca il diritto canonico quale realtà organica e unitaria, la quale affonda le proprie radici nel passato di una pluralità di fonti che danno poi vita ad un organismo unitario, l'albero appunto che, quantunque diversi e numerosi rami corrispondenti alle branche del diritto si dipartano dal tronco, rimane sempre se stesso ed unico, ossia albero⁷⁷. Pertanto è dunque naturale, come si premura di specificare Lancellotti, che gli argomenti esposti nel libro fluiscano spontaneamente l'uno all'altro, e che solo attraverso uno sguardo d'insieme che li abbracci tutti si possa trarre un'immagine del diritto canonico⁷⁸.

⁷⁷ Purtroppo nel *Commentarium* posto in appendice all'edizione veneta del 1570 delle *Institutiones* la forza evocativa dell'immagine dell'albero si è persa in quanto sostituita da dieci schemi concettuali i quali, pur riportando e ampliandone i contenuti, non riescono ad esprimere con la stessa efficacia l'intuizione sottesa all'opera di Lancellotti.

⁷⁸ «si quis autem velit Colores ipsos, umbras, et totius Corporis quasi quandam effigiem intueri, totum percurrat necesse est: in quo praecipue in eo videtur Autor laborasse, ut scilicet ita tractatus tractatui annecteretur, ut unus ex alio sponte sua fluere, non vi quadam trahi videretur», *Commentarium*, Lib. II, fol. 10r.

6. Alcune considerazioni conclusive sull'opera di Lancellotti

Il grande slancio del Lancellotti per il buon esito del proprio progetto che ancora si trova nel *Commentarium* si spegne inesorabilmente contro i meccanismi burocratici, gli interessi e le visioni contrapposte esistenti all'interno della Curia romana. Tutt'altro è infatti il tenore del proemio delle *Institutiones* pubblicate da un Lancellotti verosimilmente ormai scoraggiato e disilluso. Rivendicata la dignità del proprio operato, nella lettera dedicatoria delle *Institutiones* sottolinea di aver intrapreso un lavoro così importante non per ambizione personale ma per incarico del Papa e, quanto alla tormentata questione dell'approvazione pontificia, con tono ormai dimesso e disilluso, lascia intravedere la sua auspicabilità essendo i Romani Pontefici in definitiva gli autori dell'opera⁷⁹.

Dovendo trarre le fila del discorso, va anzitutto rilevato come le *Institutiones* non possono essere interpretate alla luce del dibattito *mos gallicus* – *mos italicus*, pur essendo nel contempo pienamente inserite nei fermenti culturali del Cinquecento. Lancellotti è innovativo nel metodo espositivo e, soprattutto, nella concezione sistematica del diritto canonico; tradizionale in quanto privo di un metodico approccio storico-filologico alla fonti⁸⁰. Ancor più interessante è il suo essere, a

⁷⁹ «Pontificij Iuris Institutiones proximis annis superiorum Pontificum iussu et nos conscripsimus, et summi viri castigarunt, quae quidem optandum sane era ut ijs in lucem prodirent authoribus, quorum mandato et scriptae et recognitae fuissent, vel ea saltem ratione quod authores ipsi munera nobis gratiora, ac pretiosiora facere consueverint, et saepe non tam quid, quam a quibus accipiant homines soleant perpendere», *Institutiones, Lettera dedicatoria a Pio IV*, pagina 1^a; Lorenzo Sinisi nota che la dedicatoria a Pio V nella seconda edizione di Venezia del 1570, è pressoché identica nel contenuto salva l'omissione dell'ordinale IIII di seguito al nome Pio e del riferimento alla convocazione del Concilio Tridentino, merito specifico di Pio IV, cf L. SINISI, *Oltre il Corpus iuris canonici*, 64, nota 126. In realtà dal confronto tra i due testi emerge un'ulteriore e importante omissione, ossia l'eliminazione della frase ove Lancellotti dichiara che l'insieme delle norme pontificie contenuto nei libri delle decretali «quasi corpus quoddam constitunt» presente nell'edizione 1563, rispetto alla quale però ci si astiene dal trarre conclusioni, ma che certamente può apparire significativa nel senso di dar maggior risalto al merito di Lancellotti di avere ricondotto a sistema il diritto canonico.

⁸⁰ Lancellotti, pur aperto al nuovo spirito rinascimentale, rimane sempre espressione di quell'ambiente universitario perugino caratterizzato da una opposizione all'impostazione storico-filologica propria del cultismo e da una piena adesione al tradizionale *mos italicus*. Non bisogna dimenticare che l'anno prima dell'uscita delle *Institutiones* Lancellotti pubblica l'*Apologia in detractores Baldi* e nel 1576 la *Vita Bartoli*. Sul contributo di Lancellotti allo studio di Bartolo,

motivo dell'aspirazione normo-didattica delle *Institutiones*, tradizionale e innovativo al tempo stesso rispetto al mondo della canonistica a lui contemporanea: tradizionale perché l'idea che la dottrina degli autori principali o l'*opinio communis* possa considerarsi vera *auctoritas normativa*, uno dei caratteri più tipici dello *ius civile*, è largamente diffusa e accettata dai giureconsulti del tempo; innovativo perché mai a nessun canonista né civilista si è riconosciuto, o pensato di riconoscere, il rango di *auctoritas vi legis suffulta*.

Al di là della sua delusione per la mancata approvazione pontificia che lo contristerà per tutta la vita⁸¹, le *Institutiones* diventano un punto di riferimento imprescindibile per gli studiosi del diritto canonico⁸², conoscendo un successo editoriale travolgente e costante, anche in ambito protestante⁸³. Compaiono veri e propri apparati di glosse alle *Institutiones* oltre a quelle dello stesso Lancellotti che sono stampati nelle principali tipografie del continente. Addirittura vengono inserite in appendice ad una edizione del *Corpus iuris canonici* stampata a Parigi nel 1587. Solo nell'Ottocento il modello delle *Institutiones* scompare, ma la sua influenza resta palese nel modello adottato per il Codice del 1917⁸⁴. Nondimeno la fama del giurista perugino rimane comunque di-

cf. F. TREGGIARI, «Le ossa di Bartolo: contributo alla storia della tradizione giuridica perugina», *Perugia: Deputazione di storia patria per l'Umbria*, Perugia 2009, 23-28 e 85-151.

⁸¹ Per tutta la vita Lancellotti deve aver rimpianto il fallimento del suo progetto. Nella lettera con cui dedica al card. Alessandro Peretto la già ricordata opera *Regularum ex universo pontificio iure excerptarum libri tres*, scritta ventiquattro anni dopo la prima edizione delle *Institutiones*, torna nuovamente a rivendicare di averle scritte su mandato pontificio e che l'approvazione non è stata concessa a motivo della morte di Paolo IV (Cf. *Regularum ex universo pontificio iure excerptorum libri tres*, pagina 5° e 6°).

⁸² Di questo si vanta lo stesso Lancellotti facendo notare che nonostante la mancata approvazione pontificia «cumque ea causa omnia mea post habuissem quam foeliciter illud expleverim, vel ex eo facile dignosci potest, quod quocumque in loco Ius Pontificium viget tanto plauso fuit exceptus liber, et tanto in honore (absit verbo invidia) habetur, ut in plerisque etiam extra Italiam nobilissimis Gymnasiis sit, qui nunc illum publice interpretentur», *Institutiones*, 5.

⁸³ Dopo aver elencato le numerose edizioni delle *Institutiones* osserva lo Scalvanti: «Quello poi che non gli era riuscito ottenere dai papi, cui ebbe occasione di esporre il suo progetto, gli concedeva il tempo, il quale per le opere mediocri è tomba più o meno onorata, ma per quelle veramente insigni è continuo accrescimento di gloria», O. SCALVANTI, «Notizie e documenti inediti sulla vita di Gio. Paolo Lancellotti giureconsulto perugino del secolo XVI», 240.

⁸⁴ L'ultima grande opera di *Institutiones* sul modello lancellottiano sono quelle di Giovanni Devoti (1744-1820) intitolate *Institutionum canonicarum libri quatuor* edite per la prima volta a Roma nel 1785.

versa da quella goduta da Bartolo nella civilistica. Conformemente alla tradizione canonistica, pur se studiato e glossato, Lancellotti mai diviene per la canonistica una *auctoritas* paragonabile a ciò che Bartolo e gli altri suoi epigoni rappresentano per la civilistica tradizionale. Ad affermarsi è piuttosto l'idea e il modello delle *Institutiones* proposto da Lancellotti non già suo il contributo dottrinale, la personale riflessione giuridica, del giurista perugino.

Ciò detto le *Institutiones* valgono a meritare a Lancellotti un posto di primo piano nella canonistica di tutti i tempi, e questo non tanto, si ripete per le sue elaborazioni dottrinali in relazione ai vari istituti giuridici del diritto canonico, quanto piuttosto per aver traghettato nel sistema giuridico della Chiesa l'idea di diritto come complesso unitario e organico di norme⁸⁵, vale a dire come sistema giuridico ben rappresentato dalla già ricordata immagine dell'albero voluta da Lancellotti all'esordio del libro secondo del *Commentarium* dove, appunto, principiano le sue riflessioni metodologiche e dogmatiche.

⁸⁵ Proprio questa visione organicistica dell'ordinamento canonico, frutto di quella visione rinascimentale della realtà che permea l'uomo del Cinquecento, è ciò che differenzia le *Institutiones* dalle precedenti opere di ricomposizione unitaria del diritto canonico. Infatti mentre per Lancellotti le singole norme o complessi di norme sono membra di un unico corpo (l'albero di cui si è parlato) e perciò necessariamente armoniche tra di loro, per i canonisti quali Algero di Liegi, Ivo di Chartres e Graziano le diverse *auctoritas* costituenti il diritto ecclesiale sono e rimangono "corpi a sé stanti ed autonomi" i quali nondimeno, poiché accomunati dalla condivisione di un medesimo fine cioè la salvezza eterna, possono e devono essere ricondotti ad una unità coerente.